



Divieto di reformatio in pejus: il parziale accoglimento dell'impugnazione NON impone una corrispondente riduzione della sanzione comminata dal Consiglio territoriale

Il parziale accoglimento dell'impugnazione non impone una corrispondente riduzione della sanzione comminata dal Consiglio territoriale, giacché questa è determinata non già per effetto di un mero computo matematico né in base ai principi codicistici in tema di concorso di reati, ma in ragione dell'entità della lesione dei canoni deontologici e della immagine della avvocatura alla luce dei fatti complessivamente valutati, sicché non sussiste violazione del divieto di reformatio in peius allorché la sanzione sia confermata in sede di gravame pur se una delle contestazioni precedentemente ritenuta sia venuta meno (*Nel caso di specie, il Consiglio territoriale aveva determinato la sanzione disciplinare valutando negativamente la mancata risposta dell'incolpato alla richiesta di chiarimenti. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha confermato la sanzione irrogata pur escludendo rilievo disciplinare al predetto comportamento ex art. 71 cdf*).

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Corona\), sentenza n. 81 del 28 aprile 2021](#)

NOTA:

In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Stalla), SS.UU, sentenza n. 20383 del 16 luglio 2021 (che ha superato il proprio precedente orientamento espresso con la sentenza n. 2506 del 4 aprile 2020), nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vannucci, rel. Pasqualin), sentenza n. 130 del 17 luglio 2020, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Savi), sentenza n. 156 del 7 dicembre 2019.

La compensazione (con obbligo di rendiconto): quando l'avvocato può trattenere per sé le somme riscosse per conto del cliente

L'avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa (art. 31 cdf), fatto salvo il consenso prestato dal cliente, che non richiede la forma scritta ad substantiam o ad probationem (pur essendo evidente che tale forma risulta auspicabile perché elimina in radice ogni problema di prova, diversamente destinato a proporsi) ma, quand'anche implicito, deve comunque essere inequivoco (dovendo egli conoscere l'esatto contenuto dell'obbligazione), che può appunto costituire ipotesi di lecita compensazione, senza tuttavia far venir meno il dovere di rendiconto che deve, anzi, essere più puntuale e dettagliato proprio in virtù della coesistenza di reciproci rapporti di debito e credito.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Corona\), sentenza n. 81 del 28 aprile 2021](#)

L'Avvocato non ha il diritto di ritenzione degli atti e dei documenti di causa, tanto meno per ottenere una liberatoria sul proprio operato

Incorre in un illecito disciplinare l'avvocato che ometta di restituire tutta la documentazione, di cui sia venuto in possesso nel corso dello svolgimento del proprio incarico professionale, al cliente, anche qualora questi non paghi le sue spese legali; né l'obbligo di consegna può ritenersi assolto con la semplice messa a disposizione della documentazione richiesta se, di fatto, ne è stata impedita la materiale apprensione, ovvero questa sia subordinata ad una liberatoria ovvero ad una rinuncia del Cliente ad ogni contestazione sull'attività professionale svolta.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Corona\), sentenza n. 81 del 28 aprile 2021](#)

L'omessa o tardiva fatturazione di compensi percepiti

L'avvocato ha l'obbligo, sanzionato dagli artt. 16 e 29 codice deontologico (già art. 15 cod. prev.), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l'eventuale ritardo nell'adempimento in parola, non preso in considerazione dal codice deontologico.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Corona\), sentenza n. 81 del 28 aprile 2021](#)

In dubio pro reo: il principio di presunzione di non colpevolezza vale anche in sede disciplinare

Il procedimento disciplinare è di natura accusatoria, sicché va accolto il ricorso avverso la decisione del Consiglio territoriale allorquando la prova della violazione deontologica non si possa ritenere sufficientemente raggiunta, per mancanza di prove certe o per contraddittorietà delle stesse, giacché l'insufficienza di prova su un fatto induce a ritenere fondato un ragionevole dubbio sulla sussistenza della responsabilità dell'incolpato, che pertanto va prosciolto dall'addebito, in quanto per l'irrogazione della sanzione disciplinare non incombe all'incolpato l'onere di dimostrare la propria

innocenza né di contestare espressamente le contestazioni rivoltegli, ma al Consiglio territoriale di verificare in modo approfondito la sussistenza e l'addebitabilità dell'illecito deontologico.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Corona\), sentenza n. 81 del 28 aprile 2021](#)

